

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011**

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011*

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Allegato

Allegato

**Preambolo - Preambolo**

*In vigore dal 31 marzo 2011 - con effetto dal 1 aprile 2011*

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1.2 e 2-bis;

Vista la richiesta pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessita' di procedere all'ulteriore proroga del termine di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

*Il Capo del Dipartimento*

**Articolo 1 -**

Art. 1

*In vigore dal 31 marzo 2011 - con effetto dal 1 aprile 2011*

1. I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011, ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun termine.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Il Capo del Dipartimento*

**Allegato - Allegato**

*In vigore dal 31 marzo 2011 - con effetto dal 1 aprile 2011*

Per il testo dell'Allegato consultare il documento in formato pdf.

*Il Capo del Dipartimento*

- OMISSIS -

			reso necessario dalle esigenze di assicurare l'esercizio della funzione di controllo nei riguardi dell'Ente, non previste dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009. La proroga, di natura ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.
Art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga è giustificata dall'esigenza di conservare l'efficacia delle normative regionali in materia di tasse automobilistiche ed IRAP difformi dalla disciplina statale nelle more dell'approvazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale.
Articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.	31 marzo 2011	Gennaio 2012 (avvio operatività del sistema della trasmissione mensile) Anno 2011 (avvio della sperimentazione)	Avvio graduale delle disposizioni in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta e necessità dei tempi tecnici per l'avvio del sistema di trasmissione mensile delle medesime dichiarazioni.
→ Art. 3, commi 24, 25 e 25 bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	Il radicale mutamento delle modalità di affidamento del servizio di riscossione delle entrate locali comporterà, per gli enti locali, il compimento di una serie di complesse attività funzionali all'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica. Pertanto, si rende opportuno prevedere un termine più ampio per consentire agli enti di cui sopra il tempestivo avvio di tali attività.
Articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.	30 settembre 2011	31 dicembre 2011	La disposizione posticipa, limitatamente all'anno 2011, il termine di pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale al 31 dicembre di tale anno. Il differimento dei termini, che consente di operare per tale annualità in modo sostanzialmente analogo a quanto avvenuto per il 2008, ha

- OMISSIS - 26

